

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2019

PAGINA

1/8

OGGETTO+

### FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 CASI PARTICOLARI

AGGIORNAMENTO

**9 GENNAIO 2019**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96 - D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 61/2018 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO DAL 1 GENNAIO 2019 - (BUSINESS TO BUSINESS E BUSINESS TO CONSUMER)

CIRCOLARE N. 2/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO - DEFINIZIONE E CONTENUTO

CIRCOLARE N. 4/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - CANALI DI TRASMISSIONE - EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

CIRCOLARE N. 5/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019- I CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall'1 gennaio 2019.

Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti su alcuni casi particolari che possono presentarsi.

### **OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Dal **1 gennaio 2019** decorre l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico (FE) con riferimento alla generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che si affianca all'obbligo già vigente di emissione della fattura in formato esclusivamente elettronico nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione (c.d. FatturaPA).

Con riferimento all'obbligo di fatturazione elettronica alcuni dubbi si pongono in relazione ad alcuni casi particolari che di seguito si analizzano:

- ◇ Operazioni fuori campo e servizi di pubblica utilità;
- ◇ Autofatture per omaggi;
- ◇ Autofatture nel settore agricolo;
- ◇ Fatture in reverse charge;
- ◇ Fatture immediate e differite;
- ◇ Fatture verso soggetti privati;
- ◇ Fatture nel settore carburanti.

### **OPERAZIONI FUORI CAMPO E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo ovvero territoriale (ad esempio, le operazioni di cui all'art. 2 comma 3 e art. 74 del D.P.R. n.633/1972), è noto che l'operatore non debba emettere una fattura, pertanto tali operazioni sono in linea generale escluse dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Le FAQ dell'Agenzia, proprio su questo punto, hanno chiarito infatti che *"per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica"*.

L'Agenzia spiega tuttavia che qualora si intendesse procedere alla fatturazione, le regole tecniche stabilite dal Provvedimento consentono di gestire l'emissione e la ricezione via Sdl anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato xml, utilizzando il Codice Natura "N2".

Con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, il D.L. n. 119/2018, come modificato in sede di conversione nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto la definizione di specifiche regole tecniche per l'emissione tramite lo Sdl delle fatture elettroniche.

La finalità della disposizione è quella di preservare i servizi di pubblica utilità. L'intervento normativo è conseguenza dell'emanazione del provvedimento del 15 novembre 2018 da parte

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2019

PAGINA

3/8

del Garante per la privacy, il quale ha rilevato delle criticità nella protezione dei dati personali dei cittadini derivanti dal nuovo obbligo di fatturazione elettronica.

In particolare, per effetto del nuovo comma 6-quater dell'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, viene demandato a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l'emissione tramite lo Sdl delle fatture elettroniche da parte degli operatori che offrono servizi di pubblica utilità, nei confronti di persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Tali regole tecniche si applicano solamente alle fatture elettroniche riferite a contratti stipulati con i consumatori finali precedentemente al 1° gennaio 2005, ove non sia stato possibile identificare il codice fiscale degli stessi, anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate.

### ***AUTOFATTURE PER OMAGGI***

Con riferimento alle autofatture relative agli omaggi, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che queste vanno trasmesse allo Sdl.

L'autofattura, essendo di per sé un documento equiparato a tutti gli effetti a una fattura, deve essere trasmessa allo Sdl utilizzando lo stesso codice delle fatture (TDO1), salvo per le "autofatture denuncia", ossia quelle emesse ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n.471/1991 che hanno un codice diverso (TD20).

Particolare attenzione va posta per la registrazione delle autofatture. Ad esempio, per gli omaggi di beni oggetto dell'attività, il cedente/prestatore sarà sia emittente che destinatario del documento che veicolerà tramite lo Sdl, che recapiterà la fattura all'indirizzo che troverà indicato nella stessa. Ai fini contabili dovrà, tuttavia, essere presa in considerazione solo quella emessa, in quanto l'autofattura per omaggi deve essere annotata nel registro delle vendite.

### ***AUTOFATTURE NEL SETTORE AGRICOLO***

Un caso particolare di autofattura di acquisti è rappresentato, invece, dall'autofattura emessa per conto degli agricoltori esonerati, ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n.633/1972.

Affinché i produttori agricoli possano fruire dell'esonero di cui al citato comma 6, devono aver realizzato nell'anno solare precedente, o prevedere di realizzare in caso di inizio di attività, un volume d'affari inferiore a 7 mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A), parte I, allegata al D.P.R. n.633/1972.

L'esonero in questione riguarda il versamento dell'Iva e tutti gli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della dichiarazione Iva annuale); rimane fermo, tuttavia, l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni nonché delle fatture di vendita emesse - per loro conto - da cessionari e committenti.

I cessionari o committenti degli agricoltori esonerati, che acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio dell'impresa, devono infatti emettere autofattura con l'indicazione della relativa imposta determinata applicando le percentuali di compensazione nell'ipotesi di cessione dei prodotti agricoli di cui alla citata tabella A), parte I, ovvero le ordinarie aliquote IVA negli altri casi.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2019

PAGINA

4/8

I cessionari o committenti devono inoltre consegnare al produttore agricolo esonerato una copia dell'autofattura emessa e registrare separatamente quest'ultima a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Nell'ipotesi in cui venga superato il predetto limite di 7 mila euro, il regime di esonero cessa di avere efficacia a partire dall'anno solare successivo; se invece è superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla citata tabella A), parte I, l'applicazione del regime di esonero cessa immediatamente nello stesso anno in cui è avvenuto il superamento di quest'ultimo limite. In tale ultimo caso, occorre annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.

Restano invece in ogni caso ferme, sino alla conclusione dell'anno d'imposta, l'applicazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla tabella A), parte I, delle percentuali di compensazione e l'obbligo di fatturazione da parte del cessionario o committente.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate nelle FAQ ha precisato che *"in nessun caso, tutta via, muta in corso d'anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l'aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le "autofatture" emesse dai committenti/ cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal sistema di interscambio, si ritiene che nessuno ulteriore emissione di fattura debba essere effettuato dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale"*.

### **FATTURE IN REVERSE CHARGE**

L'Agenzia ha avuto modo di chiarire nelle FAQ in maniera definitiva il trattamento delle fatture in reverse charge. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto di cui all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (c.d. esterometro).

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante il Codice Natura "N5" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, l'integrazione della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 non richiede necessariamente il transito per lo Sdl.

Sul punto, l'Agenzia ha chiarito con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Si può pertanto concludere che la trasmissione allo Sdl dell'integrazione della fattura in reverse charge sia un adempimento puramente facoltativo che non sarà oggetto di sanzioni qualora il contribuente non ottemperi a tale indicazione.

### **FATTURE IMMEDIATE E DIFFERITE**

Nel caso di fattura immediata, il documento deve essere emesso al momento di effettuazione dell'operazione, ex art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Secondo la Circolare n. 225/E/1996

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2019

PAGINA

5/8

*"l'adempimento in parola deve ritenersi soddisfatto qualora l'operatore emetta la fattura entro le ore 24 del giorno in cui, nei termini sopra esposti, è stata effettuata l'operazione".*

Dal 1° luglio 2019, il D.L. n. 119/2018, introduce una norma di valenza generale che consente l'emissione della fattura immediata entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa da quella di effettuazione dell'operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, indicando quest'ultima data. Il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione.

Nel caso di fattura differita, inteso come documento riepilogativo di tutte le cessioni e le prestazioni effettuate nel mese nei confronti del medesimo cliente, la stessa può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni ferma restando la liquidazione dell'imposta nel mese di effettuazione dell'operazione.

Tra i casi di fattura differita occorre annoverare anche le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente per le quali la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (c.d. operazioni triangolari interne).

Per le fatture differite non valgono le nuove disposizioni relative al differimento di 10 giorni del termine di emissione previsto dal D.L. n. 119/2018.

Riprendendo l'esempio proposto dall'Agenzia delle entrate nelle FAQ, per una cessione di beni effettuata il 20 gennaio 2019, nel caso in cui la fattura elettronica "differita" sia emessa il 10 febbraio 2019 si dovrà:

- ◆ emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n.472/1996 che accompagni la merce;
- ◆ indicare nella fattura elettronica la data del 10 febbraio 2019, con i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- ◆ far concorrere l'Iva nella liquidazione del mese di gennaio.

### ***FATTURE VERSO SOGGETTI PRIVATI***

Se la fattura viene emessa nei confronti di privati consumatori, ossia nei confronti di soggetti che non hanno attivato né una PEC, né uno degli altri canali telematici per la ricezione delle fatture, il campo "codice destinatario" viene valorizzato con il codice convenzionale "0000000" e fra i dati del cessionario o committente non è riportato un numero di partita IVA, ma esclusivamente il codice fiscale del destinatario.

Il documento, quindi, dovrà essere formato nel rispetto del tracciato XML e trasmesso al Sistema di Interscambio, secondo le direttive di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, ma sarà sempre necessario consegnare una copia analogica (ovvero su carta, o invio di un pdf, ecc.) al soggetto "consumer".

Tale copia, come definitivamente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate in data 28 novembre 2018, avrà pieno valore legale. Quanto sopra trova ulteriore rafforzamento

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2019

PAGINA

6/8

nelle nuove disposizioni relative alla messa a disposizione del soggetto “consumer” delle fatture in formato XML nel Cassetto Fiscale, alla luce del recente Provvedimento 524526/2018 del 21 dicembre 2018, emesso per rettificare l’iniziale impianto previsto per funzionamento del meccanismo di fatturazione elettronica a fronte dei rilievi mossi dal Garante della Privacy con Provvedimento 15 novembre 2018 e con il successivo Provvedimento del 20 dicembre 2018.

A mettere un punto definitivo alla questione è stato l’articolo 1 comma 354 della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), che è intervenuto a modificare l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al quarto periodo, che nella sua formulazione aggiornata recita: *“Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura”*.

### ***FATTURE NEL SETTORE DEI CARBURANTI***

L’art. 1 co. 917 della L. 27.12.2017 n. 205 ha disposto l’anticipazione all’1.7.2018 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, relativamente alle cessioni di carburanti per motori e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione.

Con DL 28.6.2018 n. 79 è stato rinviato all’1.1.2019 tale adempimento con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

Pertanto, per l’acquisto di carburante, di qualsiasi tipologia, destinato a qualsiasi finalità, effettuato con qualsiasi modalità, a partire dal 1 gennaio 2019 l’unico giustificativo fiscalmente valido ai fini dell’annotazione del costo ai fini reddituali, e della detrazione IVA, chiaramente sempre nel rispetto dei limiti imposti dal TUIR e dal D.P.R. 633/72, sarà la fattura elettronica.

Quanto sopra anche per i rifornimenti presso le stazioni di servizio e con riguardo a qualsiasi tipo di combustibile o carburante acquistato (ivi inclusi GPL e metano), poiché l’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica interessa indistintamente tutti i soggetti business.

Concretamente, dovrà essere richiesta fattura elettronica per ogni rifornimento effettuato, e a tal fine potrebbe essere estremamente comodo fornire tutti i dati necessari esibendo il proprio QR-Code al fornitore di carburante, sempre che l’esercente si sia dotato degli appositi lettori.

### ***CARBURANTE ED E-FATTURA DIFFERITA***

Esistono comunque più alternative a dover richiedere e contabilizzare una fattura per ciascun rifornimento. Infatti, oltre allo strumento del netting, occorre anche ricordare che l’Agenzia delle Entrate si è già espressa sulla possibilità, da parte dell’impianto stradale di distribuzione di carburante, di emissione di una unica fattura differita mensile, da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei rifornimenti, con riferimento al mese precedente, ai sensi dell’articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/1972.

Come richiamato infatti nella Circolare 8/E/2018, ai sensi dell’articolo 21 c.4, è possibile emettere un’unica fattura, entro il gg. 15 del mese successivo, per tutte le cessioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto, purché all’atto della cessione del bene (ovvero, al momento del rifornimento), la cessione risulti da un documento di trasporto

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2019

PAGINA

7/8

o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

La cessione al distributore, a fronte della quale sia rilasciato un documento che riporti l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti (art. 1 comma 3 DPR 472/1996), potrà essere oggetto quindi di fatturazione differita, cumulativa per tutte le operazioni effettuate nello stesso mese. Di particolare interesse, in questa sede, è ricordare che l'Agenzia considera documento valevole ed equipollente anche i buoni di consegna emessi dalle attrezzature automatiche ove contenenti le informazioni necessarie.

### ***OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILE***

Dal 1 gennaio 2019, per quanto sopra indicato, viene dato l'addio definitivo alla possibilità di utilizzare la carta carburante per documentare i rifornimenti effettuati.

Tuttavia, è bene ricordare che l'avvio a regime di obbligo di e-fattura non fa venire meno l'obbligo di pagamento tracciabile. Tale obbligo, introdotto anch'esso dalla Legge di Bilancio 2018 (l. 205/2017), con decorrenza 1 luglio 2018, non è stato oggetto di alcuna proroga, a differenza dell'obbligo di e-fattura per i rifornimenti presso i distributori di carburante, e resterà pienamente in vigore anche nel 2019.

Pertanto a partire dal 1 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 164 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86) e dell'articolo 19-bis-1 del D.P.R. 633/72 comma 1 lett. d), l'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa (nel rispetto delle norme specifiche vigenti relative alla tipologia e finalità del mezzo) a condizione che l'operazione sia provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018.

### ***BUONI BENZINA, ESIGIBILITÀ IVA E FATTURAZIONE***

Con riferimento alla fattispecie dell'utilizzo dei buoni benzina, è opportuno ricordare che gli stessi possono essere di tipo "monouso", oppure "multiuso".

Per buono monouso si intende quello utilizzabile per l'acquisto di carburante presso gli impianti stradali che fanno capo ad una specifica compagnia petrolifera (mono marchio). Il buono monouso spesso consiste in "carte carburante", ovvero tessere elettroniche che consentono il rifornimento presso la rete distributiva facente capo al soggetto emittente. Ai sensi dell'articolo 6-bis del D.P.R. 633/72, l'esigibilità IVA, ovvero il momento in cui la fattura deve essere emessa, si verifica al momento dell'emissione del buono.

Nel caso, invece, di buoni "multiuso", si tratta di buoni utilizzabili presso diverse compagnie petrolifere e, di conseguenza, di titoli di legittimazione, che non danno luogo ad obbligo di emissione di fattura all'atto dell'emissione, posto che l'oggetto dell'acquisto viene individuato

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2019

PAGINA

8/8

solo al momento dell'utilizzo del buono stesso. In tale momento, pertanto, sorge l'obbligo di emissione di fattura.

### **COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI**

Stante la complessità della normativa in questione e tenuto conto della sua entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 lo STUDIO ADRIANI, oltre alle attività consulenziali già fornite nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, ha inviato ai propri clienti una comunicazione per dare ulteriore disponibilità a fornire consulenza in materia, nonché per garantire assistenza specifica nel processo di implementazione del sistema di fatturazione elettronica.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*  
**dott.ssa Adriana ADRIANI**